

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – SEZ. III BIS

R O M A

R.G. n. 6321/2019

MOTIVI AGGIUNTI con contestuale istanza di autorizzazione alla notificazione del ricorso per pubblici proclami ex art. 41, co. 4 cod. proc. amm.

Nell'interesse della prof.ssa **Luisa Peluso** (cod. fisc. PLS LSU 69A63 F839Z), nata a Napoli, il 23 gennaio 1969 ed ivi residente alla Via G. Verdi n. 18, rappresentata e difesa – come da procura in calce al presente atto – dall'avv. Guido Marone (cod. fisc. MRN GDU 78L18 F839D), con il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via L. Giordano n. 15. Ai sensi dell'art. 136 cod. proc. amm., si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni di Segreteria: fax 081.372.13.20 – pec guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it

(Ricorrenti)

CONTRO il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., Commissione Esaminatrice del concorso per il reclutamento dei Dirigenti scolastici negli istituti scolastici statali, in persona del Presidente p.t., il CINECA – Consorzio Interuniversitario, in persona del legale rapp.te p.t.;

NONCHÉ CONTRO avv. Notaro Claudia, rappresentata, difesa e domiciliata presso l'avv. Andrea Benigno pec. a.benigno@pec.avvbenigno.eu,

NEI CONFRONTI DI Sig. Annolfi Alessio Mario, nato a San Severo (FG) il 13.07.1970 (C.F. NNLLSM70L13I158D) ed ivi residente in Via Guareschi n. 30 (cap 71016)

(Controinteressato)

1

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA: **A)** dei decreti dipartimentali del Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 977 del 4 agosto 2020, prot. n. 978 del 4 agosto 2020, prot. n. 986 del 6 agosto 2020, prot. n. 998 del 14 agosto 2020 (pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente), con i quali veniva rettificata la graduatoria nazionale definitiva per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con d.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, già approvata con decreto prot. n. AOODPIT 1205 del 1° agosto 2019; **B)** del provvedimento di riconvocazione della Commissione coordinatrice e del verbale del 3 agosto 202, redatto in occasione della rivalutazione dei punteggi di alcuni candidati vincitori; **C)** dell'elenco delle assegnazioni dei candidati vincitori ai ruoli regionali per l'a.s. 2020/2021 (pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente in data 21 agosto 2020); **D)** dell'Avviso del Ministero dell'Istruzione, prot. n. 27956 del 14 settembre 2020, recante comunicazione degli ulteriori scorrimenti di graduatoria sino alla posizione n 2524 per l'assunzione e l'assegnazione ai ruoli regionali; **E)** dell'ulteriore elenco delle assegnazioni dei candidati vincitori ai ruoli regionali per l'a.s. 2020/2021 (pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente in data 21 settembre 2020); **F)** di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo degli interessi e dei diritti dei ricorrenti.

NEL RICORSO (iscritto al R.G n. 6321/2019) proposto per l'annullamento e/o la riforma del decreto direttoriale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – MIUR, prot. n. 395 del 27 marzo 2019, recante

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

approvazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, nonché dei verbali della Commissione esaminatrice, degli atti concorsuali e di ogni provvedimento presupposto (ivi inclusi il Bando, il DM n. 138/2017 nonché le nomine dei componenti della Commissione esaminatrice e del Comitato Tecnico Scientifico), meglio generalizzati nell'atto introduttivo del giudizio.

F A T T O

Con ricorso introduttivo del presente giudizio e successivi motivi aggiunti, la ricorrente impugnava l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, approvato con decreto direttoriale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – MIUR, prot. n. 395 del 27 marzo 2019, insieme ai verbali della Commissione esaminatrice, agli atti concorsuali e ad ogni provvedimento presupposto (ivi inclusi il Bando, il D.M. n. 138/2017, nonché le nomine dei componenti della Commissione esaminatrice e del Comitato Tecnico Scientifico), deducendo svariati motivi di doglianza.

Autorizzata l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami ed adempiuto il relativo incumbente, il ricorso veniva discusso alla camera di consiglio del 2 luglio 2019 per la trattazione della domanda cautelare.

Con ordinanza n. 5135 del 31 luglio 2019, codesto ecc.mo Tribunale rigettava l'istanza di adozione di misure interinali non ravvisando la sussistenza di pregiudizi gravi ed irreparabili.

Dopo la discussione in udienza, infatti, con ordinanza n. 3541 del 21 luglio 2019, il Consiglio di Stato, ritenendo prevalente interesse pubblico alla conclusione della

contestata procedura concorsuale, aveva sospeso gli effetti della sentenza n. 8655/2019, emessa da codesto ecc.mo Tribunale in giudizio analogo, che aveva annullato il concorso in ragione dell'acclarata situazione di incompatibilità in cui versavano alcuni componenti della Commissione esaminatrice.

Nelle more, con sentenze nn. 8670 del 3 luglio 2019 e 8655 del 20 luglio 2020, rese in altri e analoghi giudizi, codesto ecc.mo Tribunale annullava le operazioni concorsuali, riconoscendo la fondatezza della censura dedotta in ordine alla violazione della disciplina regolamentare relativa alla istituzione della commissione esaminatrice, con riferimento alle posizioni dei commissari dott.ri Angelo Francesco Marcucci, Francesca Busceti ed Elisabetta Davoli.

Accadeva, peraltro, che in altri giudizi emergevano ulteriori profili di incompatibilità a carico degli stessi componenti, nonché anche di altri commissari (**doc. 1**).

* * * * *

Con decreti dipartimentali del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 977 del 4 agosto 2020, prot. n. 978 del 4 agosto 2020, prot. n. 986 del 6 agosto 2020, prot. n. 998 del 14 agosto 2020 (pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente, **doc. 2**), il Ministero resistente ripubblicava e riapprovava la graduatoria del concorso *de quo*, rettificata nelle posizioni di alcuni candidati a seguito della rivalutazione del punteggio e, quindi, della rispettiva collocazione.

In data 3 agosto 2020, infatti, la Commissione centrale si era riconvocata per riesaminare i titoli dichiarati dai candidati in esecuzione di pronunce del Giudice Amministrativo, passate in giudicato.

Con successivi provvedimenti, quindi, il Ministero resistente disponeva le immissioni in ruolo dei vincitori in turno di nomina per l'a.s. 2020/2021.

In data 21 agosto 2020, veniva pubblicato l'elenco delle assegnazioni ai ruoli regionali dei vincitori assunti (**doc. 3**) e successivamente, a seguito di avviso prot. n. 27956 del 14 settembre 2020 (**doc. 4**), veniva disposto un nuovo scorrimento della graduatoria concorsuale per rinunce intervenute.

In data 21 settembre 2020, infine, veniva pubblicato un ulteriore elenco delle assegnazioni dei vincitori ai ruoli regionali (**doc. 5**).

* * * * *

Avverso i provvedimenti impugnati, la ricorrente, rappresentata e difesa come in epigrafe, propone motivi aggiunti chiedendone l'annullamento e/o la riforma siccome illegittimi per i seguenti

MOTIVI

ILLEGITTIMITÀ DERIVATA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. ESERCIZIO INCONGRUO DEI POTERI DI AUTOTUTELA. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA.

I provvedimenti impugnati sono radicalmente invalidi in quanto affetti da vizi di illegittimità derivata, laddove recepiscono gli esiti della selezione, ribadendo implicitamente l'esclusione della ricorrente.

5

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Con ogni evidenza, la ricorrente esclusa ha interesse all'impugnazione di tali determinazioni ai fini della procedibilità della domanda giudiziale proposta, tenuto conto che, per giurisprudenza costante e consolidata, *«Il ricorrente che a seguito della pubblicazione della graduatoria di merito di un concorso pubblico cui ha partecipato, abbia impugnato il provvedimento di esclusione ha l'onere di impugnare anche la graduatoria non potendosi ritenere che un eventuale annullamento del provvedimento di esclusione possa avere un effetto caducante della graduatoria stessa atteso che tra l'esclusione e l'approvazione della graduatoria non sussiste un rapporto di consequenzialità immediata, diretta e necessaria»* (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 30 giugno 2020, n. 4142. In termini, cfr. *ex multis* TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, 31 ottobre 2019, n. 2528).

Orbene, va evidenziato che i provvedimenti impugnati scaturiscono da un ingiustificato e immotivato omesso esercizio delle facoltà di controllo sulla regolarità della procedura concorsuale, nonostante gli evidenti e conclamati vizi riscontrati in un ampio contenzioso sorto avverso le operazioni selettive.

La mancata verifica sulle dichiarazioni rese dai commissari, infatti, già da ritenersi grave nell'ordinario e fisiologico espletamento delle attività istituzionali, appare ancor più ingiustificabile a fronte della documentazione prodotta nei giudizi pendenti, ivi compreso il presente, proposto dalla candidata esclusa.

Basti solo considerare che, in recenti dichiarazioni rese a mezzo stampa, lo stesso prof. Marcucci ha avuto modo di confermare la sua effettiva partecipazione ad un corso di formazione e preparazione al concorso in parola (**doc. 6**), sollevando così

la ferma presa di posizione anche di importanti esponenti della maggioranza (**doc. 7**).

Il Ministero resistente, tuttavia, non è addivenuto ad alcun ripensamento circa l'erronea valutazione istruttoria compiuta, né tanto meno ha ritenuto di voler approfondire la veridicità delle autocertificazioni rilasciate dai commissari la cui posizione è *sub iudicio*, e ciò nonostante l'emersione di circostanze documentalmente provate e il chiaro accertamento compiuto da codesto ecc.mo Tribunale.

In tal senso, mette conto evidenziare che le sentenze caducatorie impugnate in appello, ancorché sospese in via cautelare, definiscono comunque la portata applicativa della normativa speciale, dettata dal regolamento di cui al D.M. 3 agosto 2017 n. 138, sulla scorta di ampie e motivate argomentazioni che non sono state censurate in sede di gravame.

In altri e più chiari termini, l'eccezionalità della norma regolamentare, invero maggiormente dettagliata, rispetto al più generico principio dell'assenza di conflitto di interessi, desumibile dall'art. 51 cod. proc. civ., costituisce ormai il risultato di un accertamento giudiziale incontrovertito che avrebbe dovuto orientare il Ministero resistente anche nell'attività di riesame in autotutela, conclusasi con i provvedimenti impugnati.

Pertanto, la dubbia veridicità delle autocertificazioni prodotte dai commissari e le precisazioni fornite da codesto ecc.mo Tribunale sulla disciplina concorsuale, avrebbero dovuto indurre il Ministero resistente, quanto meno, a svolgere un

approfondimento istruttorio sulle posizioni di incompatibilità, non limitandosi ad una mera conferma delle determinazioni precedentemente assunte.

* * * * *

Per mero tuziorismo e autosufficienza del presente atto, si rinvia ai motivi e alle eccezioni sollevate nel ricorso, che di seguito integralmente si riportano.

« MOTIVI I° INCOMPATIBILITÀ DEL COMMISSARIO DOTT. MARCUCCI (SOTTO-COMMISSIONE N. 12) - Violazione e falsa applicazione dell'art. 35, co. 3, lett. e) del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Violazione e falsa applicazione dell'art. 11 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. Violazione e falsa applicazione dell'art. 51 cod. proc. civ. Violazione e falsa applicazione dell'art. 16 del D.M. 3 agosto 2017 n. 138. Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici). Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione dei principi di trasparenza ed imparzialità delle procedure concorsuali. Violazione di circolari amministrative. Violazione e falsa applicazione dell'art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per omesso controllo su dichiarazioni mendaci. Eccesso di potere. Manifesta ingiustizia.

Il procedimento concorsuale è irrimediabilmente inficiato a causa dell'illegittima composizione della 12° Sotto-Commissione esaminatrice della Regione Lazio, stante la nomina di un componente versante in una chiara condizione di incompatibilità.

Al riguardo, va evidenziato che il dott. Angelo Francesco Marcucci, al momento del conferimento dell'incarico, ma tuttora, risulta essere il Sindaco del Comune di Alvignano,

8

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

in Provincia di Caserta, di talché, in quanto organo elettivo, non poteva essere nominato in alcuna commissione esaminatrice per pubblici concorsi di reclutamento secondo quanto previsto dall'art. 35, co. 3, lett. e) del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dall'art. 9, co. 2 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487.

In tal senso è indubbio che la carica politica rivestita dal commissario è di per sé suscettibile di determinare un evidente rischio di sviamento delle funzioni attribuite in ragione dell'incidenza del munus publicum rispetto al servizio pubblico di istruzione scolastica statale.

Come noto, sono molteplici le occasioni di confronto e coordinamento istituzionale tra la figura del Sindaco e quella del Dirigente Scolastico, che la disciplina di settore prevede con riferimento all'organizzazione e programmazione delle attività di formazione ed istruzione sul territorio cittadino. La cooperazione istituzionale risulta necessaria in numerosi settori di intervento, dalla manutenzione degli immobili e pulizia delle aree, alla fornitura di servizi (quali a titolo esemplificativo le mense) e finanche alla stessa pianificazione della rete scolastica.

Non vi è chi non veda, quindi, come la possibile interferenza delle rispettive funzioni imponesse di attuare, anche nella presente vicenda, quei presidi di tutela che l'ordinamento giuridico ha introdotto per evitare l'alterazione del meccanismo di selezione concorsuale.

Sul punto, l'art. 35, co. 3, lett. e) del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 è assolutamente chiaro nel disporre che l'Amministrazione debba conformarsi, tra gli altri, al principio secondo il quale la composizione delle Commissioni deve essere fatta «(...) necessariamente con

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

eserti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni di categoria».

Peraltro, occorre considerare che militavano anche ragioni di opportunità amministrativa ad escludere la nomina del dott. Marcucci, già dirigente tecnico dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ambito provinciale di Benevento ed ora collocato in quiescenza.

Con ogni evidenza, la carica assunta comportava inevitabilmente un importante impegno in termini, quanto meno, di tempo dedicato allo svolgimento dei compiti istituzionali, dovendo far fronte alle ovvie esigenze della propria comunità e, quindi, sovrintendere al corretto ed efficiente funzionamento degli uffici comunali.

Del resto, è noto che soprattutto nei piccoli centri cittadini, quali appunto Alvignano (che conta circa 5.000 abitanti), la figura del Sindaco costituisce il principale riferimento della popolazione, sul quale si riversano tutte le problematiche di tipo politico/amministrativo, stante una struttura amministrativa semplificata e l'esiguità della dotazione organica ordinariamente assegnata ai comuni di modeste dimensioni.

Orbene, proprio con riferimento alla correzione della prova della ricorrente, va rimarcata un'eclatante causa di illegittimità.

*Nella data del 13 marzo 2019, infatti, il dott. Marcucci è risultato presente nelle adunanze sia della Giunta Comunale (**doc. 24**) che della Sotto-Commissione esaminatrice n. 12 (**doc. 25**).*

Anche a voler prescindere dalla possibile falsità delle verbalizzazioni, eventualmente da accertare in altra sede, ciò non di meno la circostanza lascia supporre l'eventualità, più che fondata, che l'organo tecnico di valutazione abbia esaminato gli elaborati (e quindi anche il compito della ricorrente) in composizione non completa, a meno di non voler ritenere il commissario assistito dal dono dell'ubiquità.

Al riguardo, valgano considerazioni presuntive rimesse all'apprezzamento di codesto ecc.mo Tribunale ai sensi dell'art. 2729 cod. civ.

La seduta della Giunta Comunale in parola, aperta alle ore 9, era stata convocata per deliberare su una questione particolarmente complessa, ossia l'affidamento di un incarico legale per l'impugnazione del decreto commissariale relativo al piano di rientro dal disavanzo del Servizio Sanitario Regionale: come si evince dalla deliberazione, la decisione implicava valutazioni di opportunità importanti sicché richiedeva inevitabilmente un'ampia ed approfondita discussione in seno all'organo di governo, cui partecipava anche il Sindaco, appunto il dott. Marcucci.

Ebbene, dopo solo 20 minuti (ore 9.20), il predetto componente era dichiarato presente all'avvio dei lavori di correzione da parte della Sotto-Commissione n. 12, che si riuniva presso il Liceo Statale "A. Manzoni" di Caserta.

La circostanza in questione non può essere in alcun modo plausibile. Pur volendo considerare che la seduta di Giunta si sia conclusa "all'istante", infatti, il breve lasso

temporale non consente di colmare la distanza tra la casa comunale (Corso Umberto I in Alvignano) e la sede della Sotto-Commissione, pari a circa 30 km., che richiede – in assenza di condizioni di traffico – almeno 40 minuti in automobile.

Ne discende che, inevitabilmente, le dichiarazioni rese a verbale non possono essere entrambe veritiere, con conseguente illegittimità dei provvedimenti impugnati.

Come noto, infatti, la Commissione esaminatrice opera come collegio perfetto in tutti i momenti in cui vengono adottate determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati, di talché l'assenza di uno dei componenti inficia la validità dei giudizi espressi (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 14 novembre 2018, n. 10964. In termini, cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. VI, 18 settembre 2017, n. 4362; Cons. Stato, Sez. IV, 14 marzo 2016, n. 999).

Al riguardo, giova evidenziare che, secondo un insegnamento risalente ma tuttora valido, l'accertamento demandato a codesto ecc.mo Tribunale è assolutamente indipendente rispetto a quello rimesso al Giudice Ordinario sulla falsità materiale e/o ideologica del documento, in quanto differenti sono i relativi oggetti: obiettiva erroneità di quanto verbalizzato, in un caso, coscienza e volontà dell'errore, nell'altro (cfr. ex multis, Cons. giust. amm. Sicilia, 11/04/1986, n. 61).

*Del resto, il palese contrasto tra i due provvedimenti amministrativi, entrambi quindi assistiti da fede pubblica, non richiede un particolare accertamento giudiziale, essendo *ictu oculi* evincibile dal contenuto della verbalizzazione, ed è di per sé sufficiente per minare la validità delle valutazioni espresse dalla Commissione stante la patente*

erroneità dei presupposti: la presenza in Commissione alle 9.20 non oggettivamente è compatibile con la presenza in Giunta alle 9.00 in ragione della distanza tra le due sedi. In altri e più chiari termini, il conclamato e non spiegabile contrasto tra due circostanze di fatto rappresentate nei verbali costituisce un chiaro sintomo di sviamento della funzione amministrativa.

Ad ogni modo, e qualora codesto ecc.mo Tribunale lo ritenga opportuno e/o necessario, si chiede sin d'ora di voler concedere un termine ex art. 77, co. 1 cod. proc. amm. per la proposizione della querela di falso.

Infine, vale osservare che la nomina in parola si pone in stridente contrasto anche con un principio generale dell'ordinamento giuridico che, invero, avrebbe dovuto comunque impedire la designazione del dott. Marcucci.

Come noto, infatti, la situazione di conflitto di interessi comporta un dovere di astensione ai sensi dell'art. 51, co. 2 cod. proc. civ., invero estensibile a tutti i campi dell'azione amministrativa quale applicazione dell'obbligo costituzionale d'imparzialità, soprattutto in materia concorsuale: costituisce in tal senso, un insegnamento consolidato in giurisprudenza che «Esiste un obbligo generale di astensione dei membri di collegi amministrativi che si vengano a trovare in posizione di conflitto di interessi perché portatori di interessi personali, diretti o indiretti, in contrasto potenziale con l'interesse pubblico» (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 16 dicembre 2005, n. 7149. In termini, da ultimo cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 16 aprile 2015, n. 1962).

Tale regola iuris rappresenta un canone di condotta indefettibile del soggetto preposto all'espletamento di funzioni pubbliche, come sancito dall'art. 7 del d.P.R. 16 aprile 2013

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

n. 62 che prescrive un generale obbligo di astensione ogni qual volta sussistano “gravi ragioni di convenienza”, nonché dall’art. 6 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, a mente del quale «il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale».

*Orbene, risulta che il dott. Marcucci sia stato responsabile dell’organizzazione presso l’Università Telematica “Pegaso” di un corso a pagamento finalizzati proprio alla preparazione per il concorso di cui è causa (**doc. 26**) con conseguente cointeressenza economica con i candidati che a tale attività formativa hanno preso parte.*

Invero, è ictu oculi evidente, e non richiede particolari spiegazioni, la necessità che un soggetto che si sia attivamente occupato della formazione dei futuri candidati non figuri nelle Commissioni esaminatrici destinate proprio a selezionare i vincitori, dal momento che, diversamente, si verrebbe ad ingenerare una situazione di potenziale conflitto di interessi idonea a compromettere l’attendibilità delle valutazioni e, quindi, la trasparenza e correttezza delle operazioni concorsuali.

Del resto, l’art. 16, co. 2, lett. d) del D.M. 3 agosto 2017 n. 138, recante proprio la disciplina regolamentare del concorso de quo, statuiva espressamente che i componenti dell’organismo tecnico, tra l’altro, «non debbono svolgere, o aver svolto nell’anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici».

In claris non fit interpretatio. Come ben chiarito anche nell'avviso pubblico per la selezione dei componenti della Commissioni esaminatrici, di cui alla nota dirigenziale prot. n. 0002757 del 16 gennaio 2018 (doc. 27), la disposizione in parola delineava una specifica causa – chiara ed inderogabile – di incompatibilità all'assunzione dell'incarico. Non è dato comprendere, pertanto, perché il Ministero resistente, prima di procedere alla nomina del dott. Marcucci, non abbia posto in essere le dovute verifiche sulle autocertificazioni rese ex art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nonostante le informazioni inerenti all'attività come formatore fossero agevolmente reperibili su internet.

L'omessa vigilanza sulle dichiarazioni mendaci comporta quindi la patente illegittimità dei provvedimenti impugnati.

* * * * *

II° INCOMPATIBILITÀ COMPONENTI DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO - Violazione e falsa applicazione dell'art. 35, co. 3, lett. e) del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Violazione e falsa applicazione dell'art. 11 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. Violazione e falsa applicazione dell'art. 51 cod. proc. civ. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del D.M. 22 dicembre 2017 n. 1015. Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici). Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione dei principi di trasparenza ed imparzialità delle procedure concorsuali. Violazione di circolari amministrative. Violazione e falsa applicazione dell'art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000

15

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

n. 445 per omesso controllo su dichiarazioni mendaci. Eccesso di potere. Manifesta ingiustizia. Contraddittorietà.

Con un ultimo profilo di doglianza, vanno censurati, poi, i provvedimenti istitutivi del Comitato Tecnico Scientifico per omessa vigilanza del MIUR sulla sussistenza di condizioni di incompatibilità in capo ai componenti nominati.

Al riguardo, occorre evidenziare che potevano far parte di tale organismo soltanto alcune categorie di figure istituzionali particolarmente qualificate (Magistrati della Corte dei Conti, Avvocati dell'Avvocatura di Stato, Professori Universitari, Alti Dirigenti dello stesso Ministero), purché tuttavia non avessero preso parte a corsi di formazione e/o preparazione per il concorso de quo.

In tal senso, l'art. 2, co. 2 dello stesso provvedimento istitutivo (ossia l'impugnato D.M. 22 dicembre 2017 n. 1015) precisava che «I componenti e i componenti aggregati del Comitato tecnico-scientifico, inoltre: (...) c) non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici».

La prescrizione in parola costituiva un oggettivo presidio organizzativo per evitare la sussistenza di evidenti ragioni di conflitto di interessi e, conseguentemente, rappresentava una condizione essenziale per prevenire un possibile esercizio sviato delle funzioni conferite.

Del resto, analoga preclusione era prevista anche per la composizione delle Commissioni esaminatrici, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 16 del D.M. 3 agosto 2017 n. 138.

Non vi è chi non veda, infatti, come l'aver espletato attività formative dirette proprio ai candidati del concorso comporti un rischio concreto ed oggettivo di cointeressenze tra il docente/formatore e il discente/candidato.

Orbene, nel provvedimento istitutivo del predetto Comitato figurando componenti che, in considerazione delle predette ragioni di incompatibilità, non avrebbero dovuto essere nominati onde poter garantire la neutralità ed imparzialità della procedura.

Basti considerare, a titolo esemplificativo, la nomina del dott. Luigi Martano, dirigente scolastico in quiescenza.

*In tal senso, infatti, egli figura tra i docenti in un corso a pagamento organizzato da una compagine sindacale (CISL) in collaborazione con un ente accreditato dallo stesso MIUR (Artedo) e finalizzato proprio alla preparazione al concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici (**doc. 28**).*

La sussistenza di casi costituisce un serio ed obiettivo indice presuntivo in merito alla circostanza che il MIUR ha omissso ogni dovuto controllo sull'assenza di situazioni di incompatibilità e quindi di verifica delle autocertificazioni rese ex art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, ancorché le riferite informazioni fossero agevolmente reperibili su internet.

L'omessa vigilanza sulle dichiarazioni mendaci comporta quindi la patente illegittimità dei provvedimenti impugnati.

* * * * *

III• INCOMPATIBILITÀ DEI COMMISSARI E CONSEGUENTE CADUCAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI - Violazione e falsa applicazione dell'art. 35, co. 3, lett. e) del

17

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Violazione e falsa applicazione dell'art. 11 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. Violazione e falsa applicazione dell'art. 51 cod. proc. civ. Violazione e falsa applicazione dell'art. 16 del D.M. 3 agosto 2017 n. 138. Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici). Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione dei principi di trasparenza ed imparzialità delle procedure concorsuali. Violazione di circolari amministrative. Violazione e falsa applicazione dell'art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per omesso controllo su dichiarazioni mendaci. Eccesso di potere. Manifesta ingiustizia.

I giudizi formulati dalla Commissione esaminatrice e dalle Sotto-Commissioni nominate vanno impugnati in quanto espressi in applicazione di criteri di valutazione che, tuttavia, erano ab origine invalidi siccome adottati da un organo illegittimamente costituito.

Al riguardo, occorre rimarcare che nella seduta Plenaria del 25 marzo 2019 l'organo tecnico si era riunito a composizione allargata, ossia con la partecipazione non solo dei membri della Commissione centrale, ma anche dei componenti e/o rappresentanti delle singole Sotto-Commissioni e, in tale occasione, venivano definiti i criteri di valutazione poi utilizzati per la correzione delle prove e l'attribuzione dei punteggi.

Con ogni evidenza, però, nel consesso figuravano anche componenti che versavano in una condizione di incompatibilità e/o erano in conflitto di interessi, sicché non avrebbero potuto essere destinatari di alcuna nomina né tanto meno compiere quelle valutazioni, ampiamente discrezionali, volte alla selezione dei candidati vincitori.

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

L'oggettivo nesso di consequenzialità tra il provvedimento presupposto (la costituzione della Commissione esaminatrice e delle Sotto-Commissioni) e il successivo atto (l'adozione dei criteri) comporta inevitabilmente che l'illegittimità del primo ridondi sul secondo, imponendone la caducazione degli effetti giuridici (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. IV, 28 maggio 2018, n. 3169; Cons. Stato, Sez. V, 10 aprile 2018, n. 2168).

*Non vi è dubbio alcuno circa l'invalidità del verbale n. 3/2019 discenda dalla insanabile illegittimità del direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 2080 del 31 dicembre 2018 (**doc. 29**), nella parte in cui nomina il dott. Angelo Francesco Marcucci, quale componente della 12° Sotto-Commissione, la dott.ssa Elisabetta Davoli, quale componente della 11° Sotto-Commissione, e la dott.ssa Francesca Busceti, quale componente della 18° Sotto-Commissione.*

*Con riferimento alla dott.ssa Davoli (**doc. 30**) e alla dott.ssa Busceti (**doc. 31**) va evidenziato che risultano aver svolto attività formative nell'anno precedente all'indizione del concorso.*

In tal senso, l'art. 16, co. 2, lett. d) del D.M. 3 agosto 2017 n. 138, recante proprio la disciplina regolamentare del concorso de quo, statuiva espressamente che i componenti dell'organismo tecnico, tra l'altro, «non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici».

In claris non fit interpretatio. Come ben chiarito anche nell'avviso pubblico per la selezione dei componenti della Commissioni esaminatrici, di cui alla nota dirigenziale

prot. n. 0002757 del 16 gennaio 2018 (doc. 32), la disposizione in parola delineava una specifica causa – chiara ed inderogabile – di incompatibilità all’assunzione dell’incarico. Invero, è ictu oculi evidente, e non richiede particolari spiegazioni, la necessità che un soggetto che si sia attivamente occupato della formazione dei futuri candidati non figuri nelle Commissioni esaminatrici destinate proprio a selezionare i vincitori, dal momento che, diversamente, si verrebbe ad ingenerare una situazione di potenziale conflitto di interessi idonea a compromettere l’attendibilità delle valutazioni e, quindi, la trasparenza e correttezza delle operazioni concorsuali.

Per quanto invece riguarda la posizione del dott. Marcucci, sicuramente più articolata e complessa, si rinvia ai motivi di ricorso che precedono.

* * * * *

IV• VIOLAZIONE DELL’UNICITÀ PROVA - Violazione e falsa applicazione dell’art. 8, co. 2 della lex specialis. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della L. 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione dell’art. 35 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 11 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione dei principi di trasparenza, imparzialità e par condicio fra i candidati. Violazione delle regole concorsuali. Violazione del principio della concentrazione, unicità e contemporaneità delle prove concorsuali. Eccesso di potere. Manifesta illogicità.

Il procedimento selettivo di cui è causa è stato invalidato da una manifesta e conclamata violazione delle regole concorsuali, ed in particolare dei principi di concentrazione e unicità della prova scritta, dal momento che è stato profondamente alterato il corretto

andamento delle operazioni a causa della fissazione di due distinte sessioni d'esame (ordinaria di ottobre 2018 e straordinaria di dicembre 2018).

Invero, l'art. 8, co. 2 della lex specialis prevedeva che «La prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR». La clausola in parola era chiaramente diretta a semplificare la procedura al fine di garantire la celerità di tale fase mediante l'utilizzazione di strumentazioni informatiche che avrebbero consentito a tutti candidati di affrontare contestualmente la prova d'esame.

E' evidente, infatti, che le moderne tecnologie facilitano l'attuazione delle selezioni concorsuali e, se correttamente utilizzate, possono assicurare ai candidati condizioni uniformi nello svolgimento della prova.

La disciplina dettata dal bando, quindi, si era uniformata al principale presidio organizzativo, rappresentato appunto dall'espletamento della selezione in un unico momento, che è posto a tutela dei principi di imparzialità e par condicio in quanto atto a scongiurare il rischio di inevitabili disparità di trattamento.

In tal senso, come noto, costituisce un insegnamento consolidato in giurisprudenza che «La contestualità della competizione costituisce un requisito irrinunciabile della "concorsualità", quale modulo efficiente ed imparziale di coloro che risultino i migliori in un dato momento storico e alle medesime condizioni di espletamento delle prove e di valutazione delle stesse» (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. III, 3 dicembre 2002, n. 2155).

Di contro, le deroghe a tale regula iuris sono di strettissima applicazione, proprio in considerazione dei valori fondamentali che i principi della concentrazione e della

contestualità sono chiamati a proteggere, e comunque sono soggette ad un irrinunciabile requisito di legittimità, dovendo essere sempre ragionevoli e rispettose del canone essenziale della par condicio (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. II ter, 29 novembre 2010, n. 34411; TAR Lombardia, Brescia, 16 luglio 2003, n. 1096).

In altri e più chiari termini, lo svolgimento delle prove in giorni diversi è ammesso in casi eccezionali purché le condizioni siano omogenee tra i candidati, soprattutto per quanto concerne il livello di difficoltà della prova.

Orbene, nella vicenda di cui è causa nulla di tutto ciò è avvenuto.

Come rilevato in fatto, lo slittamento della prova nella regione Sardegna è stato motivato in ragione della chiusura delle scuole disposta dal Sindaco del Comune di Cagliari.

Il Ministero resistente, quindi, non disponeva lo slittamento dell'intera procedura concorsuale mediante rinvio ad altra data della prova scritta in tutte le sedi regionali, così da preservare il carattere unitario della selezione: ipotesi senz'altro percorribile in quanto non determinava alcuna difficoltà stante il carattere computerizzato della prova. Inspiegabilmente e del tutto immotivatamente, invece, veniva decisa la proroga delle operazioni per un'unica regione.

Ma non solo. La sessione aggiuntiva veniva fissata non entro pochi giorni ma addirittura a distanza di ben due mesi dalla conclusione delle operazioni originarie. Si tratta, all'evidenza, di un lasso temporale assolutamente irragionevole ed ingiustificato, dal momento che non vi era alcuna plausibile esigenza organizzativa che potesse richiedere uno slittamento così lungo nell'approntamento di una seconda data per lo svolgimento della nuova prova.

Ma vi è di più. Va rimarcato che il suddetto lasso temporale è finanche risultato essere decorso invano, tenuto conto che il Ministero resistente non si è preoccupato in alcun modo di differenziare i contenuti della prova al fine di garantire un pari livello di difficoltà.

Alla luce della documentazione versata agli atti, infatti, è indiscutibile che i quadri di riferimento delle due prove sono del tutto identici, anche per quanto attiene alla bibliografia ed alla sitografia indicata per lo studio delle materie di esame.

Inoltre, anche la strutturazione dei quesiti non ha presentato alcun seppur minimo segno di distinzione, dal momento che i quesiti sono stati articolati negli stessi termini rispetto a quelli sottoposti in occasione della prima sessione d'esame.

Pertanto, è indiscutibile che i candidati della seduta di dicembre 2018 hanno potuto beneficiare di un oggettivo vantaggio competitivo che li ha nettamente favoriti. Essi hanno avuto a loro disposizione un consistente periodo aggiuntivo per approfondire la preparazione ed anche meglio orientarla, già conoscendo i contenuti e la tipologia dei quesiti nonché le modalità di svolgimento della prova.

Non è un caso, quindi, che nella regione Sardegna siano stati numerosi gli ammessi al prosieguo delle operazioni concorsuali, tenuto conto che è risultata idonea complessivamente una quota pari al 60%, a dispetto di una media nazionale attestata intorno a circa il 30%.

In ragione di quanto esposto, ne deriva la chiara illegittimità dei provvedimenti impugnati siccome assunti in patente violazione dei principi basilari di ragionevolezza, trasparenza, imparzialità e par condicio.

* * * * *

V° VIOLAZIONE DELL'ANONIMATO - Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della L. 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione dell'art. 35 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 13 ss del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. Violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale). Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione dei principi di trasparenza, imparzialità e par condicio fra i candidati. Violazione delle regole concorsuali. Violazione del principio dell'anonimato delle prove concorsuali. Eccesso di potere. Manifesta illogicità.

Le impugnate operazioni concorsuali sono altresì affette da un insanabile vizio di legittimità in quanto sono frutto di una modalità informatica di svolgimento della prova e di successiva correzione da parte delle Commissioni esaminatrici che non ha garantito il rispetto del principio di anonimato.

In tal senso, sia la piattaforma predisposta dal Ministero resistente che la stessa organizzazione della sessione d'esame hanno determinato uno scambio di flussi informativi "aperto" che consentiva potenzialmente di individuare l'elaborato di ciascun candidato.

Come rilevato in fatto, la lex specialis prevedeva l'espletamento di una prova scritta computerizzata articolata su 5 quesiti a risposta aperta sulle materie d'esame e su 2 quesiti di lingua a risposta chiusa.

In tal senso, l'art. 8 del bando concorsuale chiariva che «(...) i candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a disposizione una postazione informatica alla quale

24

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

accedono tramite un codice di identificazione personale che sarà fornito il giorno della prova».

Le indicazioni generali diramate dal Ministero resistente per chiarire le modalità di svolgimento di tale sessione d'esame, poi, veniva tra l'altro precisato che «Dopo le operazioni di riconoscimento e prima dell'avvio della prova scritta, che avrà una durata di 150 minuti, sono previsti i seguenti passaggi procedurali:

- Il candidato estrae un codice personale anonimo dall'urna (...);*
- Al candidato viene consegnato e fatto firmare il proprio modulo anagrafico;*
- Si consegna al candidato una busta internografata e gli si comunica di conservarvi all'interno entrambi i moduli ricevuti senza sigillare la busta;*
- Il candidato viene fatto accomodare e, subito dopo, inserisce il codice personale anonimo per sbloccare la postazione. Il candidato ripone il codice personale anonimo nella busta internografata a lui consegnata senza sigillarla (...);*
- Al termine della prova il candidato è tenuto a non lasciare il proprio posto e ad attendere lo sblocco della postazione da parte del responsabile tecnico d'aula per procedere nuovamente all'inserimento del proprio codice personale anonimo;*
- Al termine della prova scritta, quindi, il responsabile tecnico d'aula si reca sulle singole postazioni e sblocca l'inserimento del codice personale anonimo;*
- Il candidato alla presenza del responsabile tecnico d'aula inserisce nell'apposito form presentato dall'applicazione il codice personale anonimo e firma sul modulo cartaceo del codice personale anonimo la conferma di corretto inserimento;*
- Il candidato ripone il modulo anagrafico ed il modulo contenente il codice personale anonimo all'interno della busta internografata che gli è stata consegnata all'atto della registrazione e la sigilla;*
- Il responsabile tecnico d'aula*

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

esegue la procedura per raccogliere i file criptati contenenti gli elaborati svolti e li carica sul sito <https://concorsodirigentiscolastici.miur.it>; • In particolare, il responsabile tecnico d'aula si reca davanti ad ogni postazione, procede ad “eseguire il backup del test” selezionando, come destinazione del salvataggio, una cartella locale del pc (preferibilmente la cartella desktop). A seguito della visualizzazione della finestra “backup eseguito correttamente” procede a chiudere l'applicativo. Solo a questo punto inserisce la chiavetta USB e provvede a copiare il file .BAC nella chiavetta stessa; • Successivamente, il responsabile tecnico d'aula carica sul sito <https://concorsodirigentiscolastici.miur.it> tutti i file criptati presenti nella chiavetta USB; • In particolare, cliccando sul bottone di upload dei risultati verrà visualizzata la finestra da cui selezionare la sorgente dei risultati (chiavetta USB) e dovrà caricare tutti i file .BAC; • In questo modo gli elaborati dei candidati saranno messi a disposizione della commissione esaminatrice per la successiva fase di correzione (...)».

Questi i momenti essenziali della procedura informatizzata elaborata per “anonimizzare” la prova ed al contempo consentire in un successivo momento (solo dopo la correzione) l'abbinamento al candidato.

Pur tuttavia il sistema delineato ha presentato evidenti e gravissime lacune non garantendo la trasparenza e l'imparzialità della procedura.

In primo luogo, basti considerare che il codice meccanografico era oggettivamente conoscibile prima dell'assegnazione alle Commissioni, sia perché inserito dal candidato per sbloccare, prima, e chiudere, poi, l'applicativo (software) alla presenza e sotto il

diretto controllo dei Comitati di Vigilanza, sia perché astrattamente divulgabile anche dallo stesso candidato per consentire l'individuazione della propria prova.

Ma non solo. Il suddetto codice veniva impresso sul file BAC che prendeva come nominazione visibile nei successivi passaggi, rendendo ancor più identificabile l'elaborato ivi contenuto. Il suddetto file, infatti, veniva acquisito sul computer del Comitato d'Aula tramite chiavette USB individuali per ciascun candidato (che così venivano necessariamente "lette" sul terminale) e poi caricato (upload) sul portale all'uopo istituito.

Pertanto si consideri che, contrariamente a quanto specificato nei provvedimenti di regolamentazione della procedura (Bando, Indicazioni generali, Istruzioni operative), il file con estensione .BAC non costituisce un documento informatico criptato, afferendo invece alla categoria dei meri file di backup (Backup Format) e contraddistinguendo la tipologia creata da una determinata software house (Avantrix); di talché esso non fornisce affatto adeguati livelli di segretezza e protezione del dato.

Ne deriva che il sistema, per come predisposto, non garantiva l'anonimato della prova nella doverosa gestione di flussi informativi estremamente complessi, siccome articolati in momenti diversi e con la partecipazione di numerose figure coinvolte nel trattamento del dato.

In estrema sintesi, si consideri che il file veniva generato sul computer del candidato, poi trasferito sul terminale del Comitato d'Aula mediante supporto fisico, successivamente acquisito telematicamente sul portale nazionale (che ne curava la conservazione) e infine trasmesso alle Sotto-Commissioni per la valutazione.

In tale ultimo passaggio, ad abundantiam, va evidenziato che, al fine di facilitare le operazioni di correzione, il programma consentiva anche ai componenti dell'organo valutativo di stampare la prova onde averne copia cartacea: ne deriva che inevitabilmente il file transitava anche sui loro computer ed era quindi riconoscibile contenendo tutti gli elementi identificativi (nome, data e luogo di creazione, identità informatica del computer generatore, ecc.)

In tale processo, evidentemente, le occasioni di disvelamento dell'anonimato erano potenzialmente numerose, stante la conoscibilità del codice personale e la sua agevole associabilità al candidato.

Ne deriva quindi la chiara violazione dei canoni fondamentali di utilizzo delle tecnologie informatiche, come definiti dall'art. 12 del Codice dell'Amministrazione Digitale, a mente del quale «Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione (...)».

Alla luce di quanto evidenziato, pertanto, le operazioni di scioglimento dell'anonimato poste in essere in data 27 marzo 2019 dal Ministero resistente con il supporto del Nucleo dei Carabinieri assegnato assumono la connotazione di un mero e formalistico adempimento, tenuto conto che la astratta possibilità di divulgazione del codice personale aveva comunque potuto già mettere i membri delle Sotto-Commissioni nella condizione di poter individuare ogni prova concorsuale.

Come noto, nella recente giurisprudenza di codesto ecc.mo Tribunale è stata affermato che «La specifica disciplina contenuta nell'art. 14 del D.P.R. n. 487 del 1994 riguarda lo svolgimento delle prove scritte e non si estende alle prove che vengono eseguite con modalità differenti, con sistemi di selezione automatizzati. In tal caso, non è necessario il rispetto delle formalità previste dal D.P.R. n. 487 del 1994, ma è sufficiente che sia garantito il rispetto del principio di imparzialità e di parità di trattamento, dovendo essere assicurato lo svolgimento delle prove nel rispetto del principio di segretezza e di anonimato» (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. II ter, 7 novembre 2018, n. 10731).

Ciò non di meno, la mancata diretta applicazione degli specifici adempimenti previsti dalla fonte regolamentare (conformati allo svolgimento della prova in forma scritta) non significa affatto che i principi generali di cui costituiscono espressione non debbano comunque essere attuati, seppur adattando le garanzie alla modalità informatiche.

In tal senso, infatti, costituisce ius receptum che «Il criterio dell'anonimato nelle prove scritte delle procedure di concorso – nonché in generale in tutte le pubbliche selezioni – costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e dunque garantendo la par condicio tra i candidati. Tale criterio, costituendo appunto applicazione di precetti costituzionali, assume una valenza generale ed incondizionata, mirando esso in sostanza ad assicurare la piena trasparenza di ogni pubblica procedura selettiva e costituendone uno dei cardini portanti. Qualora l'Amministrazione si scosti in modo percepibile dall'osservanza di tali

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

vincolanti regole comportamentali si determina un'illegittimità di per se rilevante e insanabile, venendo in rilievo una condotta già ex ante implicitamente considerata come offensiva in quanto appunto connotata dall'attitudine a porre in pericolo o anche soltanto minacciare il bene protetto dalle regole stesse. Mutuando la antica terminologia penalistica, si può affermare che la violazione dell'anonimato da parte della commissione nei pubblici concorsi comporti una illegittimità da pericolo c.d. astratto e cioè un vizio derivante da una violazione della presupposta norma d'azione irrimediabilmente sanzionato dall'ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione» (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 20 novembre 2013, n. 26. In termini, cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. IV, 28 settembre 2018, n. 5571; Cons. Stato, Sez. VI, 22 maggio 2017, n. 2377).

Orbene, da quanto emerge, non vi è prova che il codice anonimo estratto dal candidato in occasione della prova fosse effettivamente protetto e reso segreto alla Commissione esaminatrice, ovvero che il file contenente la prova fosse criptato, perché le modalità telematiche di per sé non offrivano tale garanzia a differenza di quanto avviene con gli adempimenti imposti dall'art. 14 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 per le prove svolte in forma scritta.

In definitiva, quindi, la potenziale individuabilità dell'elaborato inficia inevitabilmente le operazioni selettive impugnate.

* * * * *

VI* SULLA INIDONEITÀ SOFTWARE - Violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di procedure concorsuali. Eccesso di potere. Manifesta irragionevolezza.

Il software adottato dal Ministero resistente, invero, si è rivelato inidoneo a gestire il concorso de quo anche per ulteriori ragioni tecniche che hanno determinato gravi disagi ai candidati, ostacolando la regolarità della procedura e quindi minando l'efficacia della selezione posta in essere.

In primo luogo, va evidenziato che il layout (ossia la veste grafica) del programma era strutturato in modo tale che, nel campo ove inserire la risposta al quesito, il testo venisse mostrato su un unico rigo, per una lunghezza massima fino a 250 caratteri (quando in una normale schermata a video non compaiono mai più di 80 caratteri, sic!).

Tale circostanza ha imposto ai candidati di scorrere continuamente la pagina in senso orizzontale per poter leggere quanto scritto, con un chiaro dispendio di tempo oltre che con un evidente difficoltà nell'avere una visione complessiva della risposta.

Inoltre, va rimarcato come non solo la veste grafica ma anche le funzioni del programma che i candidati hanno dovuto utilizzare differissero profondamente dal tutorial pubblicato sulla piattaforma informatica del Ministero resistente e da quanto specificato nelle indicazioni operative.

In particolare, la schermata riepilogativa proposta presentava invertite le indicazioni cromatiche dei pulsanti relativi ai quesiti cui era stata data risposta (che avrebbe dovuto avere colore rosso) e di quelli ove il candidato non aveva inserito alcun elaborato (che avrebbe dovuto avere colore azzurro).

La differenza ha chiaramente disorientato i candidati, creando incertezza sulla completezza della propria prova e così comportando un ingiustificato dispendio di tempo, invero già scarso.

* * * * *

VII• INCOMPLETEZZA DELLA GRIGLIA DI VALUTAZIONE - Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della L. 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione dell'art. 35 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 12 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. Violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità. Eccesso di potere. Manifesta irragionevolezza. Difetto di motivazione.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi anche perché adottati all'esito di giudizi discrezionali invero sviati ed irragionevoli.

Come rilevato in fatto, nella seduta plenaria del 25 gennaio 2019, la Commissione esaminatrice si dotava di alcuni criteri di valutazione per orientare l'attività delle Sotto-Commissioni, onde poter assicurare uniformità e coerenza nell'attribuzione dei punteggi previsti dall'art. 8 della lex specialis.

La griglia elaborata, tuttavia, si dimostrava inidonea a garantire la trasparenza delle operazioni selettive e, quindi, dei giudizi formulati dalle singole Sotto-Commissioni, in quanto oltre modo generica per quanto attiene alla disamina dei quesiti a risposta aperta. In particolare, vale evidenziare che ciascuno dei quattro criteri previsti dai Quadri di riferimento elaborati dal Comitato tecnico-scientifico ex art. 13 del Regolamento (ossia Coerenza e pertinenza con le competenze del Dirigente scolastico; Inquadramento Normativo; Sintesi, esaustività ed aderenza al quesito; Correttezza logico-formale)

veniva a sua volta distinto in diversi “indicatori” che ne specificavano l’oggetto di analisi.

Le Sotto-Commissioni, quindi, avevano a disposizione una “scala di riferimento” per l’assegnazione dei punteggi, articolata in quattro livelli di giudizio, ma tuttavia priva dell’indicazione di descrittori analitici per ciascun elemento ponderale.

Come si evince dalla griglia approvata, infatti, è presente un unico descrittore attestato sulla performance di livello più elevato e pertanto adatto chiarire la motivazione soltanto con riferimento al punteggio massimo attribuibile, risultando però insufficiente a chiarire il valore degli altri elementi ponderali.

Ne deriva che l’assegnazione dei punteggi risulta essere priva di qualsiasi criterio di oggettivizzazione, rendendo così arbitrario e non intellegibile il giudizio espresso dalle singole Sotto-Commissioni in assenza di parametri certi e chiari da parte della Commissione centrale.

*A dimostrazione della genericità della griglia utilizzata, basti considerare quanto diversamente avvenuto nella Provincia Autonoma di Trento (**doc. 33**), laddove – sempre con riguardo al corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici – la Commissione esaminatrice si è dotata di una griglia di valutazione, analiticamente dettagliata mediante una definizione precisa ed inequivoca del giudizio corrispondente a ciascun elemento ponderale (a titolo esemplificativo “non adeguata”, “parziale”, “sufficiente”, ecc.).*

La genericità della griglia di valutazione ha quindi ingenerato una patente disomogeneità dei giudizi.

Si pensi che addirittura alcune Sotto-Commissioni hanno ritenuto di poter liberamente “interpretare” l’indicazione fornita dalla Commissione centrale individuando punteggi intermedi tra ciascun elemento ponderale (doc. 34) e così ingenerando evidenti disparità di trattamento tra i candidati. E’ evidente, infatti, che l’ulteriore graduazione dei punteggi, avvenuta non in modo generalizzato ma per casi isolati, ha determinato un vantaggio per coloro che hanno potuto beneficiare di un maggiore margine di giudizio. Anche per tale profilo di doglianza, i provvedimenti impugnati si rivelano palesemente illegittimi.

* * * * *

VIII• SVIAMENTO NELL’ATTIVITÀ DI CORREZIONE - Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della L. 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione dell’art. 35 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. Violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità. Eccesso di potere. Sviamento.

Gli esiti concorsuali risultano illegittimi anche perché frutto di un patente sviamento della funzione pubblica dovuto ad un non corretto esercizio delle prerogative assegnate alla Commissione esaminatrice.

Come noto, infatti, nelle attività di valutazione vige il principio fondamentale secondo il quale i giudizi di tipo automatico non devono influenzare i giudizi connotati invece da aspetti discrezionali, sicché è necessario tenere distinti e separati i diversi profili procedendo alla disamina dei primi solo dopo che sono stati valutati i secondi con conseguente esaurimento della discrezionalità tecnica.

34

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

In tal senso, infatti, la conoscenza dei risultati derivanti dalla mera applicazione di criteri di giudizio automatici può condizionare la Commissione esaminatrice che, a ragion veduta, sarebbe nelle condizioni di poter orientare i propri giudizi compromettendo l'oggettività della valutazione.

Il divieto di commistione tra profili vincolati e profili discrezionali, sebbene affermato nelle procedure ad evidenza pubblica (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. V, 21 novembre 2017, n. 5392), costituisce indubbiamente un canone fondamentale in quanto posto a presidio dei principi costituzionali di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa.

Orbene, come rilevato in fatto, la Commissione esaminatrice ha proceduto illegittimamente a validare in via preliminare i punteggi assegnati direttamente dal sistema computerizzato ai quesiti di lingua. Nel verbale del 25 gennaio 2019, infatti, viene formalizzato che «la Commissione e le Sottocommissioni, relativamente ai predetti quesiti a risposta chiusa, hanno proceduto a visualizzare nella piattaforma la schermata nella quale sono riportati i quesiti e la risposta individuata come corretta dal Comitato tecnico scientifico istituito con D.M. n. 263/2018 s.m.i. Una volta selezionate tutte le risposte corrette nell'apposita schermata, il sistema ha prospettato i relativi punteggi, in modo automatizzato, sugli elaborati di tutti i candidati e consente ora l'accesso all'area di valutazione degli elaborati per la successiva fase di correzione dei cinque quesiti della prova non espressi in lingua straniera».

Tale modus procedenti ha così consentito ai commissari di conoscere preventivamente il punteggio ottenuto per i quesiti di lingua, avente un valore pari ad un quinto (20 punti su

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

100) del giudizio complessivo, potendo quindi incidere notevolmente sull'esito della prova scritta e quindi condizionare l'esito della successiva valutazione.

Si tratta di una gravissima violazione delle regole di correttezza dell'agere pubblico, invero suscettibile di incidere non solo sulla posizione dei singoli candidati (già graduati in relazione al punteggio ottenuto ancorché in forma anonima) ma più in generale sullo stesso andamento dei lavori, rendendo possibile definire il trend per ciascuna Sotto-Commissione.

La dedotta anticipazione dei giudizi vincolati, pertanto, ha reso inattendibili le successive valutazioni discrezionali, minando in radice la legittimità degli impugnati esiti.

Del resto, a riprova di un uso sviato della funzione pubblica, in alcuni casi le Sotto-Commissioni hanno addirittura proceduto ad effettuare la rivalutazione dei compiti proprio sulla base del risultato ottenuto nei quesiti a risposta chiusa, così dando dimostrazione lampante di un patente condizionamento nell'esercizio della discrezionalità tecnica.

A titolo esemplificativo, si consideri che nel verbale del 7 marzo 2019 (doc. 35), a conclusione dei propri lavori la 30° Sotto-Commissione effettuava un controllo finale sui giudizi formulati e, dopo aver corretto alcuni errori materiali, così disponeva: «La commissione ha proceduto, inoltre, alla rilettura di tutti gli elaborati e ha ritenuto, all'unanimità, di procedere alla rivalutazione dei seguenti scritti: 7513, 7528, 7577, 7597 e 7608, anche in considerazione del punteggio positivo ottenuto nella prova di lingua».

Ai suddetti candidati, quindi, veniva alzato il voto relativo ai quesiti a risposta aperta in

misura tale da raggiungere i 70 pt. e così consentire loro il superamento della prova scritta, sic!

Con successivo direttoriale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. AOODPIT. REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R. 0000738 del 20 maggio 2019 (doc. 36), pertanto, detti candidati venivano ammessi alla prova orale sulla base della motivazione, palesemente infondata, secondo la quale si erano verificati alcuni errori materiali nella compilazione dell'elenco.

Orbene, la dedotta circostanza è sintomatica delle modalità con le quali le Sotto-Commissioni hanno operato, non attenendosi alla rigorosa applicazione dei criteri di oggettivizzazione del giudizio, ma direzionando il proprio giudizio in ragione di esigenze diverse ed ultronee.

* * * * *

VIII• INCONGRUITÀ DEI TEMPI DI CORREZIONE - Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della L. 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione dell'art. 35 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 12 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. Violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità. Eccesso di potere. Manifesta illogicità.

Le operazioni selettive impugnate sono altresì ictu oculi viziate a fronte di tempi di correzione assolutamente inadeguati rispetto alla tipologia ed alla difficoltà della prova, e conseguentemente, alla complessità degli elaborati predisposti dai candidati.

Innanzitutto, giova rimarcare che la stessa Commissione Centrale, nell'Adunanza plenaria del 25 gennaio 2019, aveva stabilito una durata minima per la valutazione della

37

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

prova di ciascun candidato e ciò proprio in considerazione della necessità di rendere effettivo l'apprezzamento del compito svolto in rapporto ai parametri di valutazione predeterminati.

Al riguardo, infatti, era stato approvato un modello di verbale iniziale che ogni Sotto-Commissione doveva redigere all'atto di insediamento, nel quale il Presidente richiamava appunto l'attenzione dei componenti sulle regole da rispettare, evidenziando tra l'altro che «la correzione di ogni prova dovrà prevedere di norma un tempo di 30 minuti».

In altri e più chiari termini, l'organo tecnico aveva imposto un lasso temporale congruo per la valutazione degli elaborati, come tale chiaramente vincolante e non derogabile.

Orbene, questa difesa di certo non ignora il tradizionale insegnamento giurisprudenziale secondo il quale la doglianza inerente ai tempi di correzione delle prove concorsuali non può essere generalmente oggetto di sindacato di legittimità (cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, Sez. II, 3 luglio 2018, n. 7360; Cons. Stato, Sez. VI, 10 aprile 2017, n. 1662), ciò non di meno si ritiene tale orientamento niente affatto conferente rispetto alla presente vicenda.

Come noto, infatti, il suddetto orientamento giurisprudenziale muove proprio dall'assunto secondo il quale «(...) manca una predeterminazione, sia pure di massima, ad opera di legge o di regolamenti, dei tempi da dedicare alla correzione degli scritti» e pertanto non sarebbe possibile astrattamente affermare la violazione dei criteri oggettivi di giudizio, posto che la “tempistica” dell'attività valutativa è questione rimessa alla discrezionalità tecnica della Commissione esaminatrice.

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Nella vicenda di cui è causa, invece, tale potestas si era consumata mediante l'esplicitazione di una regola generale che, in quanto formalmente assunta, impegnava l'organo tecnico nella formulazione dei giudizi. Come rilevato in giurisprudenza, infatti, «I tempi impiegati dalla commissione giudicatrice per la correzione degli elaborati di un concorso pubblico non sono sindacabili, a meno che non siano stati appositamente predeterminati i termini medi da dedicare a ciascun candidato» (cfr. TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 13 febbraio 2017, n. 485).

Orbene, nella vicenda di cui è causa si è assistito ad un notevole disallineamento tra la tempistica media imposta (30 min) e la reale cronologia dei lavori da parte della Sotto-Commissione: circostanza che, pur rappresentando un dato empirico, costituisce senz'altro un elemento sintomatico dello sviamento della funzione pubblica, da apprezzare ancorché determini ragionamenti di tipo deduttivo.

In particolare, per quanto concerne la correzione dell'elaborato della ricorrente, vale evidenziare che nella seduta del 13 marzo 2019 la 12° Sotto-Commissione ha esaminato ben 32 prove in complessive 11 ore di lavoro, comprensive dell'intervallo per il pranzo e delle scontate pause per il riposo.

Ne deriva, pertanto, uno scarto notevole rispetto ai n. 22 candidati che l'organo tecnico avrebbe dovuto valutare secondo un'applicazione ragionevole del periodo minimo imposto (30 min), per niente accettabile, tenuto conto che degli elaborati esaminati solo uno si rivelava manifestamente insufficiente (25 pt.), non richiedendo quindi un particolare dispendio di tempo, mentre tutti gli altri si attestavano su votazioni pari o superiori alla media nazionale.

In altri e più chiari termini, la differenza tra la durata delle operazioni, come verbalizzata, ed il tempo che si sarebbe dovuto impiegare non è giustificabile né è plausibile, pur considerando la presenza – statisticamente occorrente – di compiti gravemente insufficienti che non necessitano di particolare attenzione.

La doglianza articolata, quindi, è certamente valutabile ed ammissibile. Secondo quanto rilevato in giurisprudenza, infatti, «Sui giudizi afferenti prove di esame o di concorso il sindacato di legittimità del Giudice Amministrativo è limitato al riscontro del vizio di eccesso di potere per manifesta illogicità (ivi incluso quello imperniato sulla incongruità dei tempi di correzione), con riferimento ad ipotesi di erroneità o irragionevolezza riscontrabili ab externo e ictu oculi dalla sola lettura degli atti» (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. IV, 3 aprile 2017, n. 1511).

Come dimostrato per tabulas, l'illegittimità delle valutazioni emerge dal consistente disallineamento rispetto alla tempistica media.

* * * * *

IX• MANCATA DATAZIONE DELLA SCHEDA DI CORREZIONE - Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della L. 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione dell'art. 35 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 12 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. Violazione della lex specialis. Eccesso di potere. Contraddittorietà.

Va inoltre eccepita la mancata trasparenza delle operazioni selettive a fronte della violazione delle regole di comportamento al cui rispetto l'organo tecnico si era auto-vincolato.

In particolare, risulta che la Sotto-Commissione non abbia formalizzato la compilazione delle griglie di valutazione secondo le indicazioni dettate del verbale del 25 gennaio 2019, laddove era stato previsto che «Il Presidente fa, inoltre, presente che (...) la scheda di correzione dei quesiti dovrà essere scansionata, sottoscritta e riportata nell'apposito verbale sulla piattaforma messa a disposizione per la valutazione delle prove scritte, con indicazione del numero e della data».

Orbene, contrariamente a quanto disposto, la 12° Sotto-Commissione non ha datato la scheda in questione, determinando così una grave incertezza sul momento in cui si sono effettivamente compiute le operazioni di valutazione per ciascun candidato.

All'evidenza si tratta non solo di una violazione di tipo formale, che già di per sé idonea ad invalidare i giudizi espressi, ma anche di una illegittimità sostanziale in quanto è suscettibile di minare in radice la trasparenza dell'attività dell'organo valutativo.

* * * * *

X° DISPARITÀ DI TRATTAMENTO NELL'USO DEI TESTI – Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della L. 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione dell'art. 35 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. Violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità. Violazione della par condicio. Eccesso di potere. Disparità di trattamento.

La procedura concorsuale si è altresì connotata per una patente disomogeneità nelle condizioni di fatto in cui i candidati hanno dovuto espletare la prova scritta a causa di una differente vigilanza da parte dei Comitati di Vigilanza e soprattutto un diverso metro di valutazione circa l'uso dei testi ammessi.

L'art. 13, co. 8 della lex specialis, infatti, disponeva espressamente che i candidati «Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati e il vocabolario della lingua italiana». In senso conforme, le indicazioni generali diramate in data 18 settembre 2018 specificavano che i candidati «Possono consultare soltanto il vocabolario della lingua italiana e i testi di legge non commentati purché, a seguito di verifica del Comitato di Vigilanza, risultino privi di note, commenti, annotazioni anche a mano, raffronti, o richiami dottrinali e giurisprudenziali di qualsiasi genere». In modo pedissequo, quindi, anche le Istruzioni operative appositamente pubblicate prima dello svolgimento della prova scritta (12 ottobre 2018) precisavano che si sarebbe potuto «(...) consultare soltanto il vocabolario della lingua italiana e i testi di legge non commentati purché privi di note, commenti, annotazioni anche a mano, raffronti, o richiami dottrinali e giurisprudenziali di qualsiasi genere».

Orbene, nonostante la chiarezza della disciplina concorsuale, i Comitati di Vigilanza nelle varie sedi d'esame adottavano un parametro di "ammissibilità" dei testi notevolmente diverso, in alcuni casi molto rigoroso ed in altri invece eccessivamente permissivo.

Ma non solo. Come rappresentato nell'esposto alla Procura della Repubblica di Roma, versato agli atti, in alcune sedi sarebbe stato finanche consentito di utilizzare strumenti elettronici.

Ne è risultata, pertanto, una ingiustificata disparità di trattamento dei candidati che ha inevitabilmente falsato i risultati delle operazioni selettive.

* * * * *

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

XI• DIFFERENZE NOTEVOLI SULLE PERCENTUALI DI AMMESSI - Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della L. 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione dell'art. 35 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. Eccesso di potere. Sviamiento.

La mancanza di idonee garanzie a presidio di valori irrinunciabili, quali l'imparzialità e la trasparenza delle operazioni di reclutamento, nonché la sussistenza di condizioni organizzative oggettivamente differenti nelle varie sedi concorsuali hanno di fatto comportato che le operazioni selettive sfociassero in determinazioni assolutamente irragionevoli.

I lavori delle varie Sotto-Commissioni, infatti, si sono connotati per una differenziazione notevole per quanto riguarda la percentuale degli ammessi e/o il voto medio attribuito alle prove.

A titolo meramente esemplificativo, si consideri che se la Sotto-Commissione 4 ha avuto una quota irrisoria di bocciati e votazioni medie attestate ben oltre la soglia di idoneità (80 pt.), le Sotto-Commissioni 15 e 27 hanno prodotto risultati diametralmente opposti sia per quanto riguarda il numero di ammessi (intorno solo a circa 20%) che i giudizi formulati (con un punteggio medio inferiore a 40 pt.)

Le differenze in questione, peraltro, sono verificabili anche a livello territoriale e si sono concentrate soprattutto nelle regioni meridionali, quali Campania, Calabria e Sicilia, ove la percentuale di ammessi è stata di gran lunga inferiore alla media nazionale.

L'elaborazione statistica evidenzia delle disparità non compatibili con l'assegnazione casuale alla Sotto-Commissioni (e cioè il cd. sistema di correzione random), che invece

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

avrebbe dovuto determinare oscillazioni contenute in percentuali fisiologiche, comunque inferiori al 5/10%.

I risultati, infatti, hanno prodotto scarti finanche superiori al 30%, esprimendo un dato statistico non giustificabile neanche mediante l'applicazione più estrema delle teorie probabilistiche.

In particolare, occorre rimarcare alcune evenienze che ingenerano forti dubbi circa il rispetto dei principi di trasparenza della procedura e di anonimato della prova.

Con ogni evidenza, la mancata comunicazione da parte del Ministero resistente di tutti i dati informatici inerenti alla procedura concorsuale (codice sorgente dell'applicativo, file di log generato; database relativo alle operazioni di associazione prova/candidato; database relativo alle operazioni di assegnazione alle Sotto-Commissioni) impedisce allo stato di poter compiere una verifica tecnica sul software utilizzato.

Pur tuttavia, si segnalano alcune criticità da cui è possibile inferire, mediante un ragionamento logico fondato su presunzioni semplici, che si siano effettivamente verificate anomalie nel funzionamento del sistema computerizzato.

Basti ad esempio considerare quanto rappresentato nell'esposto penale ritualmente presentato, ove si dà conto di una curiosa corrispondenza in ciascuna sede concorsuale regionale tra il numero di candidati ammessi ed il numero di posti ivi disponibili nonostante la procedura fosse stato articolato su base nazionale.

*Come si evince da un riepilogo elaborato sulla scorta delle informazioni pubblicate dal Ministero resistente (**doc. 37**), la distribuzione dei risultati non è affatto omogenea in*

quanto non risponde alle logiche statistiche della distribuzione gaussiana, paventando quindi una distorsione del meccanismo selettivo.

In tal senso, la deviazione rispetto sia alle media aritmetica che alla mediana dei risultati ottenuto a livello nazionale non appare in alcun modo giustificabile se non alla luce di cause esterne che hanno potuto determinare tale variabilità.

Significativo al riguardo è il dato dei ricorrenti ammessi con riserva, di cui solo il 13% ha superato la prova, rispetto ad una mediana del 47%.

E' presumibile, pertanto, che la procedura informatica sia stata viziata non avendo garantito la trasparenza delle operazioni.

* * * * *

XII° SUL CONTENUTO DEI QUESITI IN RAPPORTO AL TEMPO ASSEGNATO - Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della L. 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione dell'art. 35 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Eccesso di potere. Illogicità e incongruità.

L'esito della selezione concorsuale è poi risultato inevitabilmente compromesso a causa dell'erronea formulazione di due quesiti sottoposti ai candidati che, lungi dall'essere strutturati come domanda diretta a verificare il possesso di competenze e conoscenze professionali, si connotavano per essere dei "casi", richiedendo quindi l'individuazione di soluzioni concrete e particolari a specifiche problematiche.

Si fa riferimento ai quesiti n. 3 («Il candidato evidenzi, in relazione al quadro normativo di riferimento e alle responsabilità dirigenziali, le principali azioni del dirigente nella situazione e nel contesto professionale di seguito descritti: in un istituto di istruzione

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

superiore si verificano un significativo assenteismo dalle lezioni degli studenti e frequenti ritardi nell'ingresso a scuola, nonostante i continui richiami e la convocazione dei genitori. Quali strumenti possono essere utilizzati per ridurre l'incidenza di tale fenomeno?») e n. 5 («Il candidato evidenzi, in relazione al quadro normativo di riferimento e alle responsabilità dirigenziali, le principali azioni del dirigente nella situazione e nel contesto professionale di seguito descritti: attivazione di specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, rilevati nell'ambito del processo di valutazione degli alunni del primo ciclo»), dal cui testo ben si evince la patente violazione dell'art. 8, co. 3 del bando concorsuale, che, in attuazione dell'art. 10 del DM 3 agosto 2017 n. 138, disponeva espressamente che «La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e due quesiti in lingua straniera».

Del resto, a conferma della circostanza che la prova scritta dovesse essere strutturata come domanda di concetto volta a verificare le competenze e conoscenze generali del candidato circa le funzioni del dirigente scolastico, milita un ulteriore rilievo.

*La lex specialis, infatti, circoscriveva l'approccio "problematico" soltanto alla prova orale, come espressamente previsto dall'art. 9, co. 1, lett. a) a mente del quale detto esame consiste, tra l'altro, in «un colloquio sulle materie d'esame di cui all'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale che accerta la preparazione professionale del candidato sulle medesime e sulla verifica della **capacità di risolvere un caso** riguardante la funzione del dirigente scolastico».*

Orbene, va rimarcato che sebbene la composizione del quesito rientri pienamente nella discrezionalità tecnica dell'Amministrazione pubblica, essa è comunque valutabile in via giudiziale qualora sussistano comprovate ragioni di manifesta illogicità o incongruenza (cfr. ex multis TAR Campania, Napoli, Sez. V, 5 luglio 2012, n. 3215). In altri e più chiari termini, i profili di doglianza inerenti ai contenuti della prova sono senz'altro ammissibili nei limiti del sindacato esterno sulla discrezionalità tecnica.

Al riguardo, occorre evidenziare che la verifica sulla legittimità della tipologia dei quesiti formulati non può prescindere dalla disamina sistematica della disciplina di tale fase selettiva, ed in particolare della durata massima prevista per l'espletamento della prova che, nella vicenda di cui è causa, era estremamente breve, contenuta in 150 minuti.

In tal senso, il tempo assegnato ai candidati era del tutto insufficiente per affrontare casi specifici e quindi per strutturare la risposta in termini di un "parere" risolutivo per problematiche specifiche, anche su tematiche di dettaglio, in quanto determinato in rapporto a quesiti a risposta aperta che avrebbero dovuto essere formulati come domande di concetto.

Con ogni evidenza, la durata complessiva della prova, se congrua e coerente con la tipologia di prova prevista dalla lex specialis, era senz'altro irragionevole e sproporzionata qualora l'elaborato avesse dovuto richiedere (come avvenuto) la definizione di "casi", che evidentemente necessitano di maggiore tempo per individuare ed esporre la risposta più pertinente.

*Del resto, si consideri che se è vero che nella tornata del 2011 furono sottoposti ai candidati alcuni "casi", la durata della prova era determinata in ben 8 ore (**doc. 38**).*

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Ne deriva, anche per tale profilo, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

* * * * *

ISTANZA ISTRUTTORIA

Come rilevato, le forti e motivate perplessità in ordine al mancato rispetto del principio dell'anonimato da parte del Ministero resistente, soprattutto tenendo conto della totale informatizzazione della tornata concorsuale, nonché i dubbi persistenti in merito al corretto abbinamento prova/candidato, anche alla luce di quanto avvenuto con il concorso docenti 2016, rendono ineludibile la necessità di un pieno controllo giudiziale sulle procedure poste in essere.

Pertanto, si chiede sin d'ora al Ministero resistente che, nel costituirsi, depositi o comunque renda immediatamente disponibile la seguente documentazione, ovvero che codesto on.le Tribunale ne ordini l'esibizione ai sensi dell'art. 65 cod. proc. amm.:

a) il codice sorgente ("algoritmo") che gestisce il software per l'espletamento delle procedure concorsuali di cui è causa, essendo questo atto amministrativo informatico soggetto alle garanzie partecipative del privato cittadino (cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 22 marzo 2017 n. 3769), nonché il provvedimento del MIUR con il quale talo software è stato adottato;

b) qualsiasi dato e/o documento informatico generato e/o utilizzato nel corso della procedura concorsuale (ivi compresi, i file di log generati dagli applicativi; i file della prova concorsuale della ricorrente; i file e i database relativi alle operazioni di attribuzione degli elaborati ai candidati; i file e i database delle operazioni di assegnazione delle prove alle Sotto-Commissioni);

48

Napoli

**Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20**

Bologna

**Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38**

Avellino

**Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34**

Roma

**Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294**

Bari

**Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28**

Nola

**Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20**

Milano

**Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254**

Salerno

**Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47**

Aversa

**Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20**

c) i verbali d'aula relativi allo svolgimento della prova scritta computerizzata della ricorrente;

d) gli scatoloni e plichi firmati dal Comitato di Vigilanza, contenenti le buste internografate, la chiavetta USB ed i verbali d'aula, relativi alla prova scritta della ricorrente;

e) il verbale di consegna ai relativi Uffici Scolastici Regionali degli scatoloni sigillati dal Comitato di Vigilanza al termine della prova scritta, con riferimento alla prova sostenuta dalla ricorrente;

f) il verbale della Commissione esaminatrice con il quale sono state assegnate le prove alle singole Sottocommissioni per l'attività di correzione e formulazione dei giudizi;

g) i provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali il MIUR ha approvato i quesiti a risposta aperta e chiusa della prova scritta computerizzata, nonché i quadri di riferimento predisposti dal Comitato tecnico-scientifico con riferimento alle prove scritte computerizzate del 18 ottobre 2018 e del 13 dicembre 2018. . . (omissis)».

P Q M

Si conclude per l'accoglimento dei presenti motivi aggiunti. Con le conseguenze di legge anche in ordine a diritti, onorari e spese di giudizio.

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia attiene a materia rientrante nel pubblico impiego, sicché è dovuto in contributo unificato nella misura ridotta pari ad € 325.

Napoli – Roma, 26 ottobre 2020

(avv. Guido Marone)

49

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

A S.E. ILL.MA SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO

ROMA

Istanza di autorizzazione alla notificazione del ricorso per pubblici proclami
ex art. 41, co. 4 cod. proc. amm.

Il sottoscritto avv. Guido Marone, quale difensore e procuratore costituito dei ricorrenti,

considerato che

- vi è la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei candidati idonei e vincitori del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con d.D.G. – MIUR, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017, siccome passibili di essere pregiudicati dall’eventuale accoglimento della domanda giudiziale proposta con i presenti motivi aggiunti;
- occorre notificare i motivi aggiunti nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria definitiva, in conseguenza delle recenti rettifiche apportate alla stessa, dal momento che i vizi dedotti, qualora accolti, determinerebbero il travolgimento

50

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

dell'intera procedura concorsuale (cfr. da ultimo TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 8 luglio 2019, n. 1812);

- la notifica nei modi ordinari risulta oggettivamente impraticabile o comunque oltremodo gravosa a fronte degli oltre 3.400 controinteressati, di cui non è possibile reperire residenze e domicili certi;

- secondo indirizzo consolidato di codesto ecc.mo Tribunale (cfr. *ex multis* decreto cautelare n. 4756/2016 del 12 agosto 2016), l'onere di integrazione del contraddittorio può essere assolto mediante notificazione per pubblici proclami da effettuare con pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente di copia integrale del ricorso, e dell'elenco dei controinteressati;

chiede

a S.E. Ill.mo Presidente del TAR Lazio, di voler autorizzare la notifica per pubblici proclami dei motivi aggiunti mediante pubblicazione degli atti sul sito web dell'Amministrazione resistente ai sensi dell'art. 41, co. 4 cod. proc. amm..

Con ossequio

Napoli – Roma, 26 ottobre 2020

(avv. Guido Marone)

Il sottoscritto difensore dichiara che le copie analogiche utilizzate per la notifica in proprio, ai sensi dell'art. 7 della L. 21 gennaio 1994 n. 53, sono conformi all'originale digitale nativo del presente atto.

Napoli - Roma, 26 ottobre 2020

(avv. Guido Marone)

51

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

PROF. GUIDO MARONE

AVVOCATO

Firmato digitalmente da: MARONE GUIDO

Ruolo: 4.6 Avvocato

Organizzazione: ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI

Data: 28/10/2020 15:50:01

52

Napoli

Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna

Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino

Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma

Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari

Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola

Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano

Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno

Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa

Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Avviso

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto presidenziale n. 2596/2021 del 23 luglio 2021, emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. IIIbis, nel giudizio RGN 6321/2019.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio-Roma" della sezione "T.A.R."